



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deri@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

Prot. n° 2904

AVVISO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

PER L'ACQUISTO DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

“ORE PREZIOSE”

ANNO EDUCATIVO 2009-2010

Premessa

Il Direttore del Servizio dell'Attuazione delle Politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Organismo intermedio del POR Sardegna FSE 2007-2013 (di qui in avanti “La Regione”), in qualità di Responsabile della Linea b.1.3 del Programma adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, successive modifiche;
- della circolare del Comitato di Coordinamento dei Fondi COCOF/09/0025/00-En e successive versioni;
- del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 – Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali
- del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008;
- delle competenze e strumenti operativi per il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, definiti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/1 del 16 maggio 2008, modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/1 del 3 dicembre 2008;
- dei Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza;

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/22 del 4 febbraio 2009;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/30 del 20 luglio 2009;
- del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005 approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- della deliberazione n. 62/24 del 14 novembre 2008 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia;
- della deliberazione n. 28/11 del 19 giugno 2009 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.62/24 del 14.11.2008;
- del Piano di attuazione degli obiettivi di servizio approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 52/18 del 3 ottobre 2008;
- del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 21/43 dell'8 aprile 2008, modificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.42/13 del 15 settembre 2009;
- della determinazione 3761/134 del 30/03/2010 del Direttore del Servizio Attuazione Politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali con cui vengono approvate le tabelle standard di costo unitario.

Articolo 1

Finalità e oggetto

Conformemente a quanto disposto dall'Asse I "Adattabilità" del POR Sardegna FSE 2007-2013, Obiettivo operativo b.1, dalla linea b.1.3 il presente avviso ha per oggetto l'erogazione di incentivi a genitori lavoratori, volti a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Gli incentivi consistono in contributi per l'acquisizione di servizi socio-educativi alla prima infanzia presso servizi e strutture autorizzate ai sensi della normativa vigente, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2010 (anno educativo 2009-2010).

Il presente avviso si rivolge a tutti le Amministrazioni comunali della Sardegna ed ai destinatari lavoratori/trici ivi residenti che abbiano minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi i quali usufruiscano di servizi socio educativi per la prima infanzia erogati in Sardegna presso servizi e strutture autorizzati ai sensi della normativa vigente, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 2

Risorse finanziarie disponibili

Per i contributi di cui all'art. 1 sono disponibili € 6.000.000,00 a valere sul POR Sardegna FSE 2007-2013, Asse I – Obiettivo operativo B.1, Linea di attività B.1.3 - UPB S.05.03.013.

L'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, nell'eventualità che disponga di ulteriori risorse finanziarie, si riserva la discrezionalità di renderle disponibili per il presente avviso.

Articolo 3

Beneficiari

Sono beneficiari, secondo la definizione dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le Amministrazioni comunali della Sardegna le quali, previa raccolta delle domande di contributo presentate dai destinatari ed esame dei requisiti di ammissibilità, inviano la richiesta di contributo (progetto) alla Regione Sardegna, nei termini di cui all'art. 10 del presente avviso.

Articolo 4

Destinatari

I destinatari del contributo sono le lavoratrici e i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni alla data della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 8 del presente avviso:

- a) siano residenti in Sardegna;

b) siano titolari di regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, fulltime, part-time) documentata da attestazione di svolgimento di attività lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro),

c) siano titolari di regolare contratto di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale, ecc.) documentata da attestazione di svolgimento di attività lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro);

d) esercitino un'attività di lavoro autonomo attestata dall'iscrizione al registro camerale o ad un albo professionale o dall'attribuzione della partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate ;

e) abbiano uno o più figli di età compresa fra i 3 e i 36 mesi al momento della fruizione del servizio per il quale è richiesto il contributo. A titolo esemplificativo significa che deve trattarsi di bambini che alla data del 1° settembre 2009 abbiano compiuto il terzo mese di età (nati entro il 1° giugno 2009 compreso) e non abbiano ancora compiuto il 37° mese di età (nati a partire dal 2 agosto 2006 compreso). In caso di nascita dopo il 1° giugno, l'età va calcolata con lo stesso sistema prima descritto tendendo conto non del 1° settembre ma della data di iscrizione prevista (esempio: un bambino nato il 4 luglio 2009 potrà usufruire del contributo a partire dal 4 ottobre 2009).

Articolo 5

Destinatari prioritari

Qualora le richieste eccedessero i fondi disponibili, il contributo sarà erogato prioritariamente ai destinatari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) nel nucleo familiare siano presenti persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 o, in caso di portatore di handicap non facente parte del nucleo familiare, che l'assistenza al portatore di handicap grave sia prestata con continuità e in via esclusiva dal dichiarante o dal coniuge (documentare opportunamente);
- b) in presenza di famiglia monoparentale il contributo verrà erogato per ciascun minore di età compresa fra i 3 e i 36 mesi . Per minore appartenente a famiglia monoparentale si intendono i seguenti casi:
- b.1) figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
- b.2) figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
- b.3) casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la "responsabilità genitoriale" non sia di fatto esercitata da uno dei genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- b.4) famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all'estero (da documentare);
- b.5) separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- b.6) figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- b.7) casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di uno dei genitori;
- b.8) altre situazioni particolari non previste dal presente elenco ma ascrivibili al concetto di

monoparentalità che l'amministrazione comunale si riserva di valutare caso per caso, con onere del richiedente di dimostrarle, mediante certificazione di atto notorio e suscettibili degli opportuni controlli.

Non è considerata monoparentale la famiglia nella quale i genitori, pur essendo regolarmente sposati, abbiano due diverse residenze.

Neanche lo stato di divorzio o separazione o lo stato di genitori non coniugati e non conviventi sono condizioni per il riconoscimento dello stato di monoparentalità a meno che non si attesti mediante compilazione di atto notorio che uno dei due genitori di fatto non esercita alcuna responsabilità genitoriale (es. non vede il bambino, non frequenta l'abitazione del bambino, non ha un rapporto continuativo di cura con il bambino ecc.).

Inoltre se il bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore convive in un nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore esistente, non può essere considerato nucleo monoparentale;

c) nel nucleo familiare sono presenti minori in affidamento;

d) se il minore interessato dal contributo è stato adottato.

Articolo 6

Attribuzione del punteggio di ammissibilità

Tutti i destinatari, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono ammessi al contributo se viene loro assegnato un punteggio non inferiore a 3 (tre) punti. Tale punteggio minimo deve essere raggiunto obbligatoriamente con il punto b.1. L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	Punti
a) Situazione familiare	
a.1) per ogni ulteriore minore a carico, oltre il bambino interessato, di età da 0 a 10 anni;	3
a.2) per ogni minore a carico di età dai 11 ai 14 anni;	1
a.3) madre del minore interessato in stato di gravidanza (allegare certificato);	2
b) Situazione lavorativa	
b.1 Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa (<i>condizione indispensabile per poter presentare la domanda</i>)	3
Situazione lavorativa particolare (punteggio aggiuntivo a quello b.1)	
b.1.1 lavoro comprensivo di fascia oraria notturna	2
b.1.2 pendolarità oltre 10 e fino a 40 km (solo andata)	1
b.1.3 pendolarità oltre 40 km (solo andata)	2
b.1.4 lavoro fuori sede (lavoratori che sistematicamente svolgono la propria attività fuori sede e rientrano a casa il fine settimana, quindicinalmente o con frequenza superiore)	3

Articolo 7

Entità del contributo e graduatoria delle domande dei destinatari

Il contributo assegnato al singolo destinatario, con un reddito familiare annuo calcolato con metodo ISEE uguale o inferiore a euro 35.000,00, è stabilito in euro 200,00 mensili per ciascun minore. Nessun contributo è previsto in caso di reddito familiare annuo calcolato con metodo ISEE superiore a euro 35.000,00. Si veda al riguardo la seguente tabella :

Soglia ISEE 2008 del nucleo familiare	Contributo mensile per minore
ISEE minore o uguale a € 35.000,00	€ 200,00
ISEE maggiore di € 35.000,00	nessun contributo

Il reddito familiare annuo deve essere calcolato col metodo ISEE riferito all'anno 2008, deve essere certificato da un C.A.F. autorizzato e la relativa documentazione deve essere allegata alla domanda secondo le disposizioni dell'art. 8.

Il contributo è concesso ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto ii) del Reg. 1081/2006: se ammissibile, la somma sarà erogata forfetariamente senza necessità di documentarne la spesa ma con l'obbligo di comprovare la realizzazione dell'operazione attraverso la presentazione di certificati di iscrizione e di regolare frequenza presso le strutture/servizi per l'infanzia. Per regolare frequenza si intende la frequenza della struttura/servizio dell'infanzia per almeno 10 giorni al mese. Per verificare l'effettiva realizzazione dell'operazione la Regione o l'Amministrazione comunale possono anche effettuare presso le strutture controlli in loco senza preavviso.

Una volta verificata l'ammissibilità, gli eventuali requisiti di priorità di cui all'art. 5 e l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, l'Amministrazione comunale predispone la graduatoria finale delle domande. A tal fine l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata entro un termine perentorio specificatamente comunicato per iscritto al destinatario.

Il mancato invio della documentazione integrativa richiesta, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione comunale, comporterà l'esclusione della domanda.

L'ammontare finale pagato dalla Regione al Comune beneficiario dipenderà dai risultati raggiunti in termini di risultato (numero di destinatari che presentano domanda, numero di minori interessati, mesi di regolare frequenza).

Articolo 8

Modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei destinatari

I destinatari devono presentare le domande di contributo presso l'Amministrazione comunale di residenza, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAS ed entro il 31 luglio 2010. Le domande riguarderanno la fruizione dei servizi per la prima infanzia nel periodo compreso tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2010 (anno educativo 2009/2010).

La domanda di contributo, può essere presentata indipendentemente da uno dei genitori, se entrambi lavoratori.

Nel caso in cui in un nucleo familiare ci sia un solo genitore lavoratore, la domanda deve essere presentata da quest'ultimo. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate da destinatari non lavoratori.

In presenza di destinatari con più minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, andrà presentata una domanda distinta per ogni minore. Non saranno considerate ammissibili le domande cumulative per più minori.

Il destinatario deve presentare la domanda di contributo utilizzando l'apposito formulario allegato al presente avviso (Allegato 1); la domanda deve essere corredata dalla documentazione sottoelencata:

- a) **(obbligatorio per tutti) Verifica del requisito ISEE:** certificazione del reddito familiare annuo, con attestazione ISEE, rilasciata da un Centro di assistenza fiscale competente, relativa all'anno 2008 o successiva come specificato all'art. 7 del presente avviso;
- b) **(obbligatorio per tutti) Verifica del requisito di rapporto di lavoro:** per i lavoratori subordinati o parasubordinati: ultima busta paga, anche con importi nascosti; o certificazione del datore di lavoro; per i lavoratori autonomi: attestazione di iscrizione al registro camerale o ad un albo professionale o attestazione di attribuzione della partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- c) **(obbligatorio per tutti) Verifica della realizzazione dell'operazione:** certificati di iscrizione e di frequenza delle strutture/servizi per l'infanzia: documentazione comprovante l'effettiva e regolare frequenza del bambino durante il periodo di riferimento indicato rilasciati dalla struttura frequentata (vedi facsimile allegato);
- d) certificazione ASL ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 delle persone interessata in caso di destinatari prioritari di cui alla lettera a) art 5 del presente avviso;
- e) certificazione di atto notorio nei casi previsti dalla lettera b) art. 5 del presente avviso (b.3; b.5; b.6);
- f) adeguata documentazione comprovante la situazione in cui uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all'estero (anche autocertificazione) di cui al punto b.4 art. 5 del presente avviso;
- g) adeguata documentazione comprovante le situazioni di cui al punto b.8 art. 5 del presente avviso;
- h) adeguata documentazione comprovante l'affido (anche autocertificazione) di cui al punto c) art. 5 del presente avviso;
- i) adeguata documentazione comprovante l'adozione (anche autocertificazione) di cui al punto d) art. 5 del presente avviso;
- j) certificato medico comprovante lo stato di gravidanza della madre di cui al punto a.3 dell'art. 6 del presente avviso;
- k) adeguata certificazione (anche autocertificazione) comprovante la situazione lavorativa particolare di cui ai punti b.1.1-b.1.4 dell'art. 6 del presente avviso;
- l) altra documentazione ritenuta utile dal destinatario o specificatamente richiesta dall'Amministrazione comunale necessaria a verificare i requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 9

Strutture e servizi per l'infanzia ammissibili

I contributi sono assegnati per la frequenza presso le seguenti tipologie di strutture/servizi individuati dal DPGR n. 4 del 2008 (Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/2005) e disposizioni successive (Deliberazioni n. 62/24 del 14.11.2008 e n. 28/11 del 19.6.2009)

- a) nidi d'infanzia (art. 21 del Regolamento di attuazione);
- b) micronidi (art. 22 del Regolamento di attuazione);
- c) sezioni sperimentali (art. 23 del Regolamento di attuazione);
- d) sezioni primavera
- e) a titolo sperimentale i contributi saranno assegnati anche per la frequenza di servizi educativi in contesto domiciliare (mamma accogliente ed educatore familiare di cui all'art. 24 del citato Regolamento e citate disposizioni successive), purché risultino autorizzati dalle Amministrazioni comunali. Non sono ammessi a contributo i destinatari che si avvalgono di baby sitter private.

Le Amministrazioni comunali verificano la sussistenza dei requisiti sulla base delle autorizzazioni definitive e provvisorie rilasciate ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 del citato Regolamento.

Il contributo può essere assegnato a partire dalla data del provvedimento autorizzativo (provvisorio o definitivo) o, in caso di nuove strutture, a partire dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.P.R. 196/2008, il contributo non è cumulabile con altre misure di sostegno comunitario o nazionale.

Articolo 10

Modalità e termini di presentazione delle istanze delle Amministrazioni comunali alla Regione

a) Una volta effettuata l'istruttoria delle domande dei destinatari, l'Amministrazione comunale provvede ad inviare alla Regione il modulo di richiesta di contributo (Allegato 2) con l'indicazione dell'esito dell'istruttoria; in particolare nella tabella A dell'allegato 2 andranno specificate sia le richieste ritenute ammissibili con l'indicazione del punteggio attribuito e l'eventuale specificazione delle priorità che le richieste ritenute non ammissibili con l'indicazione dei motivi di esclusione; Alla richiesta di contributo dovranno necessariamente essere allegate:

- copia della "check list" relativa ai controlli espletati dall'Amministrazione comunale durante la fase di istruttoria (Allegato 3);
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

L'Amministrazione comunale trasmette alla Regione il modulo di contributo determinato come indicato al precedente art. 7 in una o due tranche:

- a.1) **1° tranche** : da trasmettere entro e non oltre il 30 giugno 2010 contenente le richieste di contributo presentate dai destinatari entro il 31 maggio 2010;
- a.2) **2° tranche** : da trasmettere entro e non oltre il 30 settembre 2010 contenente le richieste di contributo presentate dai destinatari entro il 31 luglio 2010 (escluse quelle già presentate nella prima tranche).

Fanno fede il timbro postale di invio o, se consegnata a mano, la data di ricezione degli uffici amministrativi.

Le domande di contributo dovranno essere consegnate a mano o inviate al seguente indirizzo:

- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
- ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE -
- DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI -
- VIA ROMA, 253 – 09123 CAGLIARI -

Sulla busta dovrà inoltre essere apposta la seguente dicitura:
POR FSE 2007-2013 – AVVISO ORE PREZIOSE 2009/2010

b) La Regione con determinazione del Responsabile di Linea, fatte salve le eventuali verifiche e richieste di integrazioni, provvede all'approvazione dell'istanza presentata dall'Amministrazione comunale e degli elenchi dei destinatari ammessi e non ammessi al contributo e provvede alla liquidazione delle risorse in favore delle Amministrazioni comunali per l'erogazione dei contributi ai destinatari entro 60 giorni dalla ricezione del modulo di contributo di cui ai punti a.1) e a.2). Copia della documentazione di ammissione/non ammissione a contributo viene trasmessa al Comune beneficiario.

Qualora le richieste eccedessero i fondi disponibili, il contributo sarà erogato prioritariamente alle Amministrazioni comunali per i destinatari di cui all'art. 5, sempre che raggiungano il punteggio minimo di 3 (tre punti). Successivamente sarà presa in esame la data di trasmissione della domanda delle Amministrazioni comunali (fa fede il timbro postale o, se consegnata a mano, il timbro con la data di arrivo apposto dagli uffici comunali) alla Regione Sardegna. In caso di ulteriore parità, la scelta avverrà attraverso sorteggio effettuato dalla Regione Sardegna in presenza delle Amministrazioni comunali interessate.

Nell'ulteriore caso in cui i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste presentate dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima procederà con lo stesso sistema sopra descritto, prendendo in esame la data di trasmissione della domanda del destinatario all'Amministrazioni comunali e, in caso di ulteriore parità, procedendo tramite sorteggio in presenza delle parti interessate.

Articolo 11

Comunicazione dell'ammissibilità ed erogazione del contributo al destinatario

Le Amministrazioni comunali provvedono a comunicare l'ammissione o la non ammissione a contributo ai singoli destinatari entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione regionale di ammissione/non ammissione a contributo di cui all'art. 10. In caso di non ammissione a contributo andrà specificata la motivazione.

In caso di ammissione a contributo l'erogazione dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione regionale di ammissione a contributo e dietro presentazione da parte del destinatario ammesso, al Comune, della documentazione comprovante la frequenza del servizio/struttura di cui all'art 8, punto c). Il contributo erogato a ciascun destinatario non potrà in alcun modo essere erogato in misura superiore all'importo approvato dalla Regione per quel destinatario ai sensi del punto b) art. 10. E' vietato l'utilizzo non autorizzato di economie.

Articolo 12

Obblighi derivanti dall'ammissione a finanziamento del FSE

a) Il Comune beneficiario ha l'obbligo di:

a.1) dare ampia e adeguata diffusione dell'avviso, garantendo che i destinatari siano informati dell'opportunità e che l'operazione riceve finanziamenti nel quadro del POR Sardegna FSE – (Reg. CE n. 1081/2006); in particolare l'amministrazione comunale invierà alle strutture/servizi per l'infanzia di cui all'art. 9 del presente avviso presenti nel proprio territorio, copia dell'avviso e dei suoi allegati con invito dare ampia e adeguata diffusione dello stesso ai genitori destinatari.

a.2) effettuare l'istruttoria amministrativa delle domande presentate dai destinatari secondo la "check list" di cui all'allegato 3;

a.3) verificare i certificati di iscrizione e di frequenza di cui all'art. 8, punto e);

a.4) conservare ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 2 del Regolamento Ce 1828/2006 e dell'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006 il fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa del progetto e apporre su tutta la documentazione amministrativa la dicitura "Operazione cofinanziata dal PO FSE Sardegna 2007/2013 – Linea di attività I.B.1.3";

a.5) liquidare tempestivamente ai destinatari i contributi;

a.6) trasmettere alla Regione trimestralmente, o con altra scadenza eventualmente indicata, i dati relativi al monitoraggio del progetto;

a.7) trasmettere alla Regione trimestralmente, o con altra scadenza eventualmente indicata, le attestazioni di spesa relative alle liquidazioni effettuate ai singoli destinatari;

a.8) richiedere il CUP (Codice Unico di Progetto) per il progetto comunale così come previsto dall'art. 11 della L. 3/2003 o, se previsto, delegare la RAS a richiederlo per conto dell'Amministrazione comunale.

I destinatari che hanno usufruito del contributo, in virtù degli obblighi derivanti dall'ammissione a finanziamento del Fondo Sociale Europeo, potranno essere chiamati a fornire informazioni/dati/opinioni sull'efficacia dell'intervento.

b) La Regione ha l'obbligo di accertarsi che le operazioni siano state effettuate conformemente al presente avviso. Le verifiche saranno effettuate sulla base delle seguenti procedure:

b.1) verifiche amministrative del 100% delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali beneficiarie;

b.2) verifiche in loco su base campionaria.

Articolo 13

Tutela della privacy

I dati dei soggetti di cui la Regione Autonoma della Sardegna entra in possesso, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003.

Articolo 14

Disposizioni Finali

La versione integrale, compresa di allegati, è pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it>).

Villaurbana, lì 15.06.2010

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
(Rag. Maria Paola Deriu)